



Agenzia delle Dogane
e dei Monopoli

Prot. n. R.U. 115381/U

IL VICEDIRETTORE DELL'AGENZIA – AREA MONOPOLI

Vista la legge 2 agosto 1982, n. 528, concernente l'ordinamento del gioco del Lotto e le successive modifiche introdotte con la Legge 19 aprile 1990, n. 85;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 1990, n. 303 e successive modificazioni, con il quale è stato emanato il regolamento di applicazione e esecuzione delle leggi sopracitate;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1996, n. 560, con il quale è stato emanato il regolamento concernente la disciplina del gioco del Lotto affidato in concessione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 2002, n. 33, emanato ai sensi del articolo 12 della legge 18 ottobre 2001 n. 383 nonché il decreto Legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla Legge 8 agosto 2002, n. 178, concernenti l'affidamento all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato di tutte le funzioni in materia di organizzazione e esercizio dei giochi, scommesse e concorsi pronostici;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296 con la quale è stata prevista la possibilità per l'Amministrazione autonoma dei monopoli di introdurre con propri provvedimenti innovazioni al gioco del lotto, anche relativamente a nuove modalità di fruizione;

Visto il decreto legge del 6 luglio 2011, n. 98, convertito con Legge 15 luglio 2011, n. 111, che all'articolo 24 comma 39, ribadiva tale possibilità;

Visto il decreto direttoriale del 5 maggio 2009 concernente il regolamento del gioco opzionale e complementare al gioco del lotto denominato "10eLotto"

Visto il decreto direttoriale del 13 luglio 2009 e successive modificazioni, con il quale il 10eLotto è stato individuato come modalità di gioco del Lotto;

Visto il decreto direttoriale del 23 gennaio 2013 n. 2937 con il quale sono state disciplinate le caratteristiche tecniche per la raccolta a distanza del gioco del Lotto in tutte le sue modalità, con particolare riferimento all'articolo 9, comma 2, che prevede che la data di avvio della raccolta a distanza, nonché gli orari effettivi della raccolta stessa, siano stabiliti con successivi provvedimenti direttoriali;

Vista la determinazione del 14 marzo 2013, n.12218 con la quale è stata avviata la raccolta del gioco del lotto con partecipazione a distanza e stabiliti, in via sperimentale, gli orari di apertura al gioco;

Vista la determinazione del 21 luglio 2014, n. 61416 con la quale sono stati modificati gli orari per la partecipazione al gioco del lotto con partecipazione a distanza.

Vista la legge 23 dicembre 2014 n. 190) che, all'articolo 1 comma 653, ha previsto che *“la gestione del servizio del gioco del Lotto automatizzato e degli altri giochi numerici a quota fissa, per la sua raccolta sia attraverso la rete dei concessionari di cui all'articolo 12 della legge 2 agosto 1982, n. 528, e successive modificazioni, nonché all'articolo 33, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n.724, e successive modificazioni, sia a distanza, è affidata in concessione aggiudicata dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli...”*;

Visto l'atto di convenzione del 20 giugno 2016 sulla base del quale a partire dal 30 novembre 2016 la gestione del servizio del gioco del lotto automatizzato e degli altri giochi numerici a quota fissa è affidata in concessione alla società Lottoitalia S.r.l;

Vista la nota del 5 ottobre 2016, prot. R.U. n. 94585, con la quale il concessionario Lottoitalia S.r.l. ha proposto di adeguare gli orari di partecipazione al Lotto online a quelli della raccolta presso le ricevitorie del Lotto nella considerazione che, a consuntivo delle due fasi di sperimentazione di raccolta del gioco del Lotto con partecipazione a distanza, di cui alla determinazione del 14 marzo 2013 e successive modificazioni, la raccolta presso le ricevitorie della rete fisica non ha subito alcuna flessione ma, al contrario, ha registrato un sostanziale incremento, mentre quella tramite la partecipazione a distanza non ha subito sostanziali variazioni;

Ritenuto che la proposta della società concessionaria può trovare accoglimento sia in considerazione delle motivazioni esposte sia al fine di allineare l'offerta del gioco del lotto a distanza a quella di tutti gli altri giochi:

DETERMINA

Articolo 1

- 1 L'articolo 2 della determinazione del 14 marzo 2013, n. 12218, è così sostituito:

“La raccolta a distanza del gioco del Lotto in tutte le sue modalità (cosiddetto “Lotto On Line”) è effettuata dalle ore 00:00 alle ore 24:00 di tutti i giorni della settimana, alle medesime condizioni valide per la raccolta presso le ricevitorie del lotto, di cui al successivo articolo 4 della presente determinazione.”

Articolo 2

1. Le disposizioni della presente determinazione trovano applicazione a partire dal concorso del primo giovedì successivo a quello della data di pubblicazione sul sito istituzionale www.agenziadoganemonopoli.gov.it.

La pubblicazione sul sito istituzionale dell’Agenzia delle Dogane e dei monopoli – www.agenziadoganemonopoli.gov.it – tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’articolo 1 comma 361 della legge 24 dicembre 2007, n.244.

Roma 18 novembre 2016

Alessandro ARONICA
*Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’articolo 3, comma 2, del D.lgs. n. 39/93*